N. R.G. 108-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Giudice delegato dott.ssa Maria Carla Corvetta;

nella procedura R.G. n. 108-1/2025 PU per l'omologazione del concordato minore avanzato, ex artt. 74 e ss. CCII, da [ ] (C.F. [ ]), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna BELLI, con l'assistenza del gestore della crisi Avv. Matteo PICCIONI, pronuncia la seguente

SENTENZA ex art. 80 co. 7 CCII

[ ] ha depositato innanzi al Tribunale di Rimini ricorso ex artt. 74 ss. CCII chiedendo di dichiarare l'apertura della procedura di concordato minore e di disporre che, sino al provvedimento di apertura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione ai sensi del comma 2, lettera d) dell'art. 78 CCII.

Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente in un Comune compreso nel circondario di Rimini.

In ordine ai presupposti ed alle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:

- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, tenuto conto dei dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art, 75,

comma I, lett. b), CCII e delle evidenze delle dichiarazioni dei redditi depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;

- la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

- deve escludersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII in considerazione dell'attività professionale svolta (architetto libero professionista) e della natura dell'indebitamento che ne è conseguito;

- non risultano superati i limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura di concordato minore.

La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- i bilanci, le scritture contabili o fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IIRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

- l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;

- gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, CCII compiuti negli ultimi cinque anni;

- la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere;

-l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nella assenza di beni immobili e mobili

economicamente rilevanti (ad eccezione di un motociclo marca BMW modello R 1150 dal presumibile valore di realizzo di euro 1.000,00) e nella titolarità di mero reddito da lavoro autonomo;

-l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

-la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il debito complessivo ammonta ad € 150.007,50 a fronte di un attivo disponibile - derivante da finanza esterna, dal presumibile valore di realizzo del motociclo, dai risparmi accantonati dal ricorrente - pari complessivamente ad € 26.000,00;

-l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ 6.200,00);

-la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

-l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi.

L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'Agente della Riscossione e agli Uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente.

Quanto al merito della proposta - presentata da un debitore che intende proseguire l'attività imprenditoriale come previsto dall'art. 74, I comma, CCI, e che a tal fine pone a disposizione dei creditori una somma a titolo di finanza interna ed una somma fornita da un soggetto terzo - a fronte di un indebitamento complessivo di euro 150.007,50, essa prevede:

-il pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della proposta, con utilizzo di finanza esterna, delle spese della presente procedura di sovraindebitamento, nelle quali sono ricomprese quelle dell'OCC in prededuzione (Classe 1) e i compensi dell'*advisor* legale assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 2 (Classe 2);

-il pagamento parziale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della proposta, con utilizzo di finanza interna pari ad euro 1.800,00 dei creditori privilegiati grado 1(ex art. 2753 e 2749 c.c. n. 1 e

art. 2778 c.c.) e grado 8 (ex art. 2754 c.c.) (Classe 3), nei limiti della capienza; ai creditori della classe 3 verrà destinato altresì l'intero ricavato della vendita del motociclo BMW (stimato da IVG Rimini SRL in euro 1.000,00); il veicolo verrà meso in vendita immediatamente dopo l'omologa del piano;

-il pagamento a stralcio, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della proposta, con finanza esterna:

nella misura dell'11,37% dei crediti privilegiati incapienti (Classe 4);

nella misura del 9% dei crediti chirografari assistiti da garanzia pubblica (Classe 5);

nella misura del 9% dei crediti chirografari originari (Classe 6).

-l'appostazione di un fondo rischi dell'importo di euro 1.352,73 per il caso di escussione, durante l'esecuzione del piano, della garanzia di Medio Credito Centrale che assiste il credito di banca malatestiana a titolo di mutuo covid; in caso di mancata escussione della garanzia in costanza di esecuzione del piano concordatario, tali importi verranno destinati al pagamento dei creditori inseriti in Classe 4.

Con decreto emesso in data 12.01.2026, il Giudice ha decretato l'apertura del concordato minore ex art. 78 co. 1 CCI, disponendo la comunicazione del decreto e della documentazione ai creditori e ha assegnato il termine previsto dall'art. 78 CCI per far pervenire al Gestore della Crisi dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Spirato il termine concesso per la votazione da parte dei creditori, il Gestore della Crisi ha depositato il 18.2.2026 la relazione sull'esito delle votazioni, dalla quale è risultato che i creditori che si sono espressi con voto negativo sono stati Agenzia delle Entrate e Inarcassa mentre il creditore Banca Malatestiana si è espresso con voto positivo.

Nel silenzio, il voto di tutti gli altri creditori si considera favorevole alla proposta in applicazione dell'art. 79 comma 3 CCII.

Ciò premesso, si osserva come la proposta del debitore nei procedimenti di concordato minore è da ritenersi approvata con il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto, e, in caso di classi di creditori, se la

maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi, *ex* art. 79 CCII. La mancata comunicazione dei creditori al commissario giudiziale (in funzione di OCC), entro il termine assegnato, della manifestazione del proprio voto negativo, comporta l'adesione alla proposta, *ex* art. 79, III comma, CCII.

Nel caso di specie, risulta regolare il procedimento di votazione e sono state raggiunte le percentuali previste per l'approvazione della proposta quanto alla maggioranza per classi (favorevoli classe 5 e 6, contraria classe 4); non è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto (favorevoli solo il 30,93%).

Ad eccezione del voto negativo di Agenzia delle Entrate, non sono pervenute osservazioni dei creditori.

In sede di omologazione il Tribunale, *ex* art. 80, I comma, CCII, deve verificare l'ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale per l'approvazione della proposta, a prescindere dalla presentazione di contestazioni da parte dei soggetti legittimati.

Nel caso di specie, l [redacted], nel precisare il proprio credito, esprimendo voto contrario ha contestato l'ammissibilità della proposta, richiamato l'art. 74 CCII u.c. che, nulla disponendosi sul concordato minore in continuità, rinvia alle norme del concordato preventivo, e contesta l'ammissibilità del concordato minore come in concreto proposto, poiché, da un lato, nonostante preveda la prosecuzione dell'attività di impresa, non è prevista alcuna soddisfazione dei creditori dal ricavato prodotto dalla continuità stessa (art. 84 c. 3 CCII) e, dall'altro lato, esso si fonderebbe, essenzialmente, su finanza esterna, in contrasto con il dettato dell'art. 74, comma 2, CCII.

Quanto all'ulteriore creditore dissenziente, Inarcassa ha semplicemente dichiarato di non aderire alla proposta di concordato "*per la natura dell'attività svolta*".

Il debitore ha argomentato con memoria finale del 17 febbraio 2026.

Orbene, gli argomenti dell'Ufficio Erariale non possono essere accolti per le ragioni che seguono.

Quanto alla pretesa necessità di un apporto derivante dalla continuità dell'attività si osserva, infatti che, da un lato, l'art. 74, comma 3 CCII, per entrambe le forme di concordato minore (in continuità e liquidatorio), prevede che la proposta abbia contenuto libero (in seguito alle modifiche introdotte dal correttivo ter ora la norma precisa che "*la proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma*…") e, dall'altro lato, che il rinvio operato dall'art. 74, comma 4, CCII alle norme del concordato preventivo è solo compatibile e non automatico, con la conseguenza che tale particolare disciplina - che si attaglia alla necessità di meglio salvaguardare le attività imprenditoriali di minori dimensioni - sembra precludere nel caso concreto l'applicazione analogica dell'art. 84, comma 3, CCII (in questo senso, vedasi Tribunale Bologna sentenza 58/2024 del 22 marzo 2024).

Con riferimento, poi, alla invocata inammissibilità della proposta poiché basata solo finanza esterna, preme evidenziare come, vertendosi nel caso di specie non in un caso di concordato liquidatorio ma in ipotesi di concordato in continuità – sebbene *sui generis*, ove la continuità non svolga funzione satisfattiva ma solo conservativa dell'attività, finalizzata esclusivamente al mantenimento di un equilibrio economico minimo del debitore – non pare che la regola dettata dal comma 2 dell'art. 74 CCII sia d'ostacolo; in ogni caso, il concordato è fondato sia su un(seppur esiguo) apporto interno sia su contributi esterni che, innestandosi su quell'apporto interno, lo incrementano in misura apprezzabile, di talchè il piano proposto non presenta, anche sotto questo aspetto, profili di inammissibilità.

Per quanto riguarda la fattibilità del piano, il Tribunale deve verificare la non manifesta inadeguatezza all'effettivo adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore nei confronti dei creditori concordatari.

Nel caso di specie, parte della finanza interna e la finanza esterna sono già disponibili e, con riferimento alle altre risorse, la sostenibilità della continuazione dell'attività va ragionevolmente sostenuta alla luce delle motivate e condivisibili considerazioni contenute nella relazione

particolareggiata dell'OCC, nei termini quantitativi e cronologici indicati e si deve riscontrare quindi l'idoneità del piano così come previsto nella proposta.
In particolare, pur avendo l'Agenzia delle Entrate espresso voto contrario senza contestare la convenienza della proposta ma solo la sua ammissibilità, è comunque applicabile la regola del *cram down* fiscale ex art. 80 c. 3 CCII, in mancanza della adesione determinante dell'amministrazione finanziaria.
In proposito si condividono le considerazioni di OCC (pag. 4 rel. di voto in atti), per il quale il piano assicura ai creditori un trattamento non deteriore e concretamente migliorativo rispetto alla liquidazione controllata, circostanza peraltro espressamente riconosciuta dalla stessa [ ] nel provvedimento di voto.
La proposta appare, dunque, conveniente anche per l'Erario rispetto all'alternativa liquidatoria.
Conclusivamente, ricorrono i presupposti per omologare il concordato minore e, contestualmente, disporre la chiusura della procedura ex art. 80, comma II, CCII.
Sulle modalità di esecuzione si provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 79, 80 e 81 CCII

OMOLOGA

Il concordato minore presentato in data 21.7.2025 da [ ] (C.F. [ ]), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna BELLI,

DISPONE

che il Gestore della Crisi vigili sull'esatto adempimento del concordato, presentando al Giudice ogni sei mesi relazione scritta circa lo stato dell'esecuzione

DISPONE

che il Gestore della Crisi presenti, scaduto il termine per l'esecuzione del concordato minore, una relazione finale in cui prendere posizione circa l'esecuzione integrale e corretta dello stesso, previa interlocuzione per iscritto (da allegare alla relazione finale) con il debitore;

DISPONE

la chiusura della procedura.

Rimini, 27/04/2026

Il giudice delegato

Dott.ssa Maria Carla Corvetta